

# Conflitto Russia/Ucraina

## Quattordicesimo pacchetto di sanzioni e recenti aggiornamenti

Con il **quattordicesimo pacchetto di sanzioni** nei confronti della Federazione Russa per il proseguimento della sua aggressione militare contro l'Ucraina, pubblicato in data **24 giugno 2024**, sono state inasprite le misure restrittive esistenti e introdotti nuovi divieti. Le principali novità riguardano:

- restrizioni nel settore del gas naturale liquido (GNL);
- l'estensione delle disposizioni in tema di anti-elusione e la predisposizione di un controllo più stringente anche sulle filiali estere di imprese UE;
- limitazioni al trasporto per via aerea, stradale e marittima;
- ulteriori controlli e restrizioni all'importazione e all'esportazione di beni;
- restrizioni alle transazioni finanziarie;
- meccanismi a tutela delle imprese europee colpite da azioni o provvedimenti lesivi da parte russa tra i quali l'esproprio e la nazionalizzazione degli asset;
- aggiunta di nuovi nominativi soggetti a misure di congelamento o ad altre restrizioni a carattere soggettivo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 *octies* ter del Regolamento UE 833/2014, a decorrere **dal 26 dicembre 2024**, **nuovi obblighi** saranno in capo alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'Allegato XL. Tra i prodotti in elenco figurano, tra gli altri, circuiti elettronici, specifici condensatori, parti elettriche di macchine o apparecchi, convertitori statici, parti meccaniche, telecamere, antenne, strumenti di ottica, spine e prese di corrente.

Gli operatori UE che esportano tali prodotti dovranno, pertanto:

- adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, provvedendo affinché tali valutazioni siano documentate e aggiornate;
- attuare politiche, controlli e procedure appropriati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie;
- provvedere affinché le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo che vendono, esportano, forniscono e/o trasferiscono tali prodotti adottino i medesimi presidi di controllo.

**Dal 2 gennaio 2025 obblighi analoghi entreranno in vigore con riferimento alle restrizioni imposte contro la Bielorussia (art. 8 *octies* bis Regolamento 765/2006).**

Fonti: [www.confindustria.it](http://www.confindustria.it) – 01 luglio 2024  
[www.consilium.europa.eu](http://www.consilium.europa.eu) - 24 giugno 2024  
[www.ubf-lex.it](http://www.ubf-lex.it) - 30 novembre 2024  
[www.studiopadovan.com](http://www.studiopadovan.com) - 4 luglio 2024